

## RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell' entrata in vigore della Legge n.183/2011, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R.445/2000).

Per effetto delle nuove disposizioni, pertanto, dal 1 gennaio 2012, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i cittadini NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI e si assumeranno l' onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali rese tramite dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000).

I CERTIFICATI hanno valore giuridico solo SE utilizzati tra privati: ciò significa, non solo che un Ufficio Pubblico NON potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all' Ufficio Anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma anche che gli stessi Uffici Pubblici NON potranno neppure richiedere certificati direttamente all' Ufficio Anagrafe: se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo facessero, avrebbero un documento NON valido e quindi NULLO.

Per effetto ed in conseguenza delle nuove disposizioni, l' UTILIZZO delle autocertificazioni diventa - a tutti gli effetti - un obbligo e non una mera facoltà discrezionale.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi - infatti - sono obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. L' autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi è gratuita e non è necessaria l' autenticazione.

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell' ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l' autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445).

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: *“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*. Questo comporta che per il rilascio dei certificati dall' anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ...) sono previsti il pagamento dell' imposta di bollo di € 16,00 (sedici euro) (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria € 0,52 per ciascun documento.

Il certificato anagrafico prodotto al privato è - normalmente - fuori dalla Tab. B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e delle altre norme, di conseguenza tutti i certificati sono soggetti alla vigente imposta di bollo, esclusi quelli rilasciati dall' Ufficio di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte, pubblicazioni di matrimonio), quelli richiesti dagli organi giurisdizionali (adozione, divorzio, separazione, processo penale, tutela e curatela, art. 13 della tabella) che non rientrano nella competenza del D.P.R. 445/2000, i certificati di esistenza in vita o simili per le pensioni estere, (art. 9 della tabella, ecc), e quelli richiesti a privati per cui è prevista l' esenzione dalla sopra citata tabella (Associazioni sportive affiliate al Coni, le cooperative sociali/ONLUS, art. 27 bis della tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali, art. 8 legge 266/1991). Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso del CERTIFICATO, sussistano norme che prevedano delle esenzioni dall' imposta di bollo in quanto l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del Servizio Anagrafe.

I certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.

In particolare, per quanto riguarda i certificati anagrafici richiesti da avvocati per uso notificati atti giudiziari o altro, gli stessi sono soggetti all' assolvimento dell' imposta di bollo (Agenzia delle

entrate, Circolare 70/2002), come anche per le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera € 1.033,00 davanti al Giudice di pace.

Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia: art. 3 della tabella B del D.P.R. 642 nel contesto dei procedimenti in materia penale; art. 12 della medesima tabella con l' indicazione dichiarata in maniera specifica e non generica (il solo comma 2 prevede almeno quattro casi distinti); per il gratuito patrocinio per cui vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario la motivazione non può essere considerata pertinente in quanto evasiva; è esente la certificazione (richiesta da privati o avvocati), ai sensi dell' art. 19 della legge 74/1987, per pratiche di divorzio e separazione personale.

I certificati per "uso successioni " se prima delle nuove normative risultavano esenti per l' art. 5 della tabella B del D.P.R. n. 642 e si riferivano alla denuncia di successione che l' erede faceva all' Agenzia delle Entrate, con la nuova norma, è sufficiente l' autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici, le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti "ad uso successione" SONO soggetti all' imposta di bollo.

I certificati rilasciati per la banca per mutui, per banco posta (apertura conti correnti anche per l' accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), per assicurazioni, per l' accensione o l' estinzione di polizze di qualsiasi tipo, per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione 'sui certificati' ), SONO tutti soggetti all' imposta di bollo.

Il certificato di stato di famiglia per uso assegni famigliari, che viene richiesto dai datori di lavoro, ma al fine dell'INPS, per cui NON può essere RILASCIATO (vale a dire non esiste più).

NON possono essere rilasciati i certificati per: uso INPDAP, uso tributario (art. 5), per uso permesso di soggiorno ecc...., in quanto gli stessi devono solo essere acquisiti d'ufficio dalle competenti amministrazioni.

Non avendo alcun riferimento con la legge 183/2011 e - di conseguenza - non subiscono modificazioni: la legalizzazione di fotografia, la autenticazione delle firme (anche sulle quietanze liberatorie e sulle deleghe di pensione) e delle copie, i certificati plurilingue, che sono previsti da accordi e convenzioni internazionali e non possono essere modificati, arbitrariamente, da una parte sola.

Sono soggette al bollo anche le autentiche delle firme in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.

Gli ATTI di DELEGA alla riscossione della pensione vanno autenticate e sono esenti da bollo.

Gli ATTI di DELEGA che conferiscono al delegato talune capacità di agire in nome e per conto del delegante, generando atti giuridici d' interesse e nell' interesse del delegato, NON POSSONO essere autenticate in quanto trattasi di procura generale o speciale e sono di competenza notarile.

Una particolare categoria di deleghe, che non necessitano dell' intervento notarile e neppure dell' autentica del funzionario incaricato dal sindaco, sono quelle relative al potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni, nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi, procedura già prevista dall' art.38, comma 32bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (comma aggiunto dall'art.47 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235). In questi casi la "delega" , poiché non costituisce procura ad agire per il compimento di atti aventi natura giuridica, cioè non genera un nuovo negozio giuridico, né modifica alcun atto giuridico già esistente, ma solo si inerisce ad un atto il cui perfezionamento amministrativo è già avvenuto, può essere sottoscritta in presenza del funzionario incaricato di ricevere il documento o più semplicemente sottoscritta e presentata corredata della fotocopia di un documento d' identità del sottoscrittore (ovviamente non autenticata).

A seguito dell' abrogazione del comma 2 dell' art. 41 del citato D.P.R. n.445/2000, dal 1 gennaio

2012, i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio a meno che disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni ( esempio certificati di nascita, morte).

Il principio della “decertificazione” non si applica in occasione della presentazione delle liste e delle candidature in quanto NON E’ ammissibile l’ autodichiarazione nel procedimento elettorale preparatorio, mentre - per quanto riguarda i certificati di godimento dei diritti politici da presentare a PP.AA. - essendo a tutti gli effetti “certificati” , sono sottoposti alle vigenti disposizioni.

### **L’ AUTOCERTIFICAZIONE**

L'autocertificazione è un atto compilato dal cittadino dichiarante: può essere una dichiarazione che sostituisce un certificato oppure una dichiarazione che sostituisce un atto di notorietà.

L’ autocertificazione è un diritto del cittadino.

Tutti i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione.

I cittadini di paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto all'autocertificazione limitatamente ai dati e ai fatti verificabili presso amministrazioni pubbliche.

E' fatto obbligo al cittadino di non incorrere in dichiarazioni false per evitare le sanzioni previste dalla legge al riguardo.

Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Le Amministrazioni Pubbliche e gli enti gestori di servizi pubblici (tipo ENEL, TELECOM, POSTE, ...) sono obbligati, invece, ad accettare l'autocertificazione in tutti i casi previsti.

L'autocertificazione può essere PRODOTTA in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione, Comuni, scuole, università, Motorizzazione Civile, Prefettura, INPS, o i sopra citati gestori di pubblici servizi.

### **POSSONO ESSERE AUTOCERTIFICATI**

- data e luogo di nascita
- titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- residenza
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- cittadinanza
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- godimento dei diritti civili e politici
- possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’ archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di disoccupazione
- stato di famiglia
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- esistenza in vita
- qualità di studente

- nascita del figlio
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- appartenenza ad ordini professionali
- non aver riportato condanne penali
- titolo di studio, esami sostenuti
- non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- qualifica professionale posseduta
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- titolo di specializzazione
- qualità di vivenza a carico
- titolo di abilitazione
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
- titolo di formazione
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Tutte queste dichiarazioni potranno essere rese dall'interessato senza alcuna necessità che le stesse vengano autenticate, quindi in esenzione dall'imposta di bollo. Le autocertificazioni possono essere presentate all'ufficio richiedente senza particolari formalità, oltre che direttamente dall'interessato, anche tramite il servizio postale, il fax, la posta elettronica, o per mezzo di terze persone.

Rispetto alle precedenti normative sono state introdotte nuove autocertificazioni quali, ad esempio, le dichiarazioni circa lo stato di liquidazione o fallimento e l'applicazione di misure di prevenzione.

### **CHE COSA SI PUÒ DICHIARARE NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ?**

Tutte le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal cittadino e non comprese nell'elenco di ciò che si può autocertificare, possono essere attestate con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà senza l'autentica della firma: è sufficiente, infatti, sottoscrivere ed allegare alla dichiarazione la fotocopia del proprio documento di riconoscimento oppure firmare la stessa dichiarazione di fronte al dipendente addetto. Quando le dichiarazioni sono presentate insieme o successivamente ad una domanda o comunque ad essa collegabili, non vanno autenticate ma sottoscritte davanti al dipendente addetto o presentate da un'altra persona o inviate per posta o via fax, allegando sempre la fotocopia del documento di identità: hanno valore definitivo e hanno la stessa validità temporale dell'atto che sostituiscono. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, a causa dello stato di salute, è sostituita da quella resa ad un pubblico ufficiale da parte del coniuge o, in sua assenza, dai figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

### **Esempi di autocertificazione per le pratiche e la vita quotidiana**

Per richiedere la patente, immatricolare l'automobile o il ciclomotore: si possono autocertificare i dati anagrafici ed esibire un documento valido alla Motorizzazione o presso agenzie o concessionarie auto.

Per richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto: si possono autocertificare alla Questura: il comune di nascita, la residenza, lo stato civile, l'aver o meno figli minori, lo stato di famiglia e la cittadinanza.

Per richiedere l'allaccio di un'utenza ENEL, TELECOM, ...: si possono autocertificare i dati anagrafici.

Per fare una domanda di invalidità alla Azienda Sanitaria Locale: si possono autocertificare i dati anagrafici MA non le certificazioni mediche.

Per richiedere l'iscrizione all'asilo nido, per le autorizzazioni comunali, per prestazioni (soggiorni estivi, contributi, assistenza, etc.): il Comune può chiedere solo autocertificazioni (non valide – però – per le certificazioni sanitarie).

I pensionati: possono autocertificare anche l'esistenza in vita agli enti e agli istituti di previdenza.

Per l'iscrizione di un figlio a scuola: si possono autocertificare: nascita, residenza, stato di famiglia e titoli di studio, MA non le vaccinazioni.

Per l'iscrizione all'università od a un corso di formazione: si possono autocertificare i dati anagrafici e il possesso del diploma.

Per fare la domanda per un concorso pubblico: non si deve autenticare la firma della domanda e si possono autocertificare i dati (anagrafici, situazione relativa agli obblighi di leva, condanne penali, ecc.) e il possesso di titoli di studio.

Per la presentazione dei titoli si può dichiarare la conformità all'originale di eventuali attestati o pubblicazioni, senza autentica, allegandola fotocopia del documento di riconoscimento se ad esempio si inviano per posta.

Le imprese, per la partecipazione alle gare possono dichiarare l'iscrizione alla Camera di Commercio, il codice fiscale o la partita IVA, la situazione economica, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi e qualsiasi dato presente nell'anagrafe tributaria, il non aver riportato condanne penali, la qualità di legale rappresentate possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU – Viale Azuni, 62- 09075 SANTU LUSSURGIU – Tel. 07835519 – Fax 07835519227

PEC (Posta Elettronica Certificata: [demografico.santulussurgiu@pec.comunas.it](mailto:demografico.santulussurgiu@pec.comunas.it))